

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2189-A)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

COMPOSTA DAI SENATORI

TUPINI, *Presidente*; **SANSONE** e **MONTAGNANI MARELLI**, *Vice Presidenti*; **BOLETTIERI** e **BATTAGLIA**, *Segretari*; **AMIGONI**, **ANGELILLI**, **BANFI**, **BERTOLI**, **BUSSI**, **CARELLI**, **CENINI**, **CERABONA**, **CREPELLANI**, **D'ALBORA**, **DI ROCCO**, **FOCACCIA**, **FORTUNATI**, **GRAMEGNA**, **LAMI STARNUTI**, **MAMMUCARI**, **MILILLO**, **NENCIONI**, **PARRI**, **PESENTI**, **PEZZINI**, **RONZA**, **SECCI**, **SPAGNOLLI**, **TARTUFOLI**, **TERRACINI**, **TURANI**, **VALSECCHI**, **VECELLIO**, **ZOTTA**

(RELATORE AMIGONI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 settembre 1962

(V. Stampato n. 3906)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Ministro dell'Industria e del Commercio

dal Ministro del Bilancio

dal Ministro del Tesoro

di concerto con tutti gli altri Ministri

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 25 settembre 1962

Comunicata alla Presidenza l'8 novembre 1962

**Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica
e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche**

INDICE

PREMESSA	Pag. 3
LA NAZIONALIZZAZIONE DEL SETTORE ELETTRICO IN INGHILTERRA ED IN FRANCIA	» 3
CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROVVEDIMENTO ITALIANO	» 4
LA TUTELA DEL RISPARMIO AZIONARIO	» 5
LE IMPRESE MINORI	» 6
ORGANIZZAZIONE E COMPITI DELL'ENTE NAZIONALE	» 7
CONCLUSIONE	» 9
TABELLA 1	» 10
TABELLA 2	» 11
DISEGNO DI LEGGE	» 12

PREMESSA

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che istituisce l'Ente nazionale per l'energia elettrica e gli trasferisce, salvo alcune eccezioni ed in ogni caso verso indennizzo, le imprese esercenti attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, è un elemento della politica dell'attuale Governo.

Durante la discussione del disegno di legge alla Camera dei deputati, i Gruppi parlamentari di questi Partiti hanno accettato e votato il provvedimento. Le motivazioni del voto favorevole sono state, ovviamente, diverse per i vari gruppi, in relazione alle varie ideologie e fra gli stessi gruppi sono emerse riserve che, tuttavia, sono state superate al momento delle votazioni.

Anche i Gruppi parlamentari del Senato hanno già espresso il loro parere e quelli della maggioranza governativa sono, senza eccezione, favorevoli al provvedimento. *E stata anche unanimemente espressa l'esigenza, condivisa dagli operatori economici, di definire e rendere operante il provvedimento con ogni possibile sollecitudine, poichè l'attuale stato di incertezza, che si riflette su fondamentali aspetti dell'economia nazionale, è dannoso sotto ogni punto di vista.* La stessa ricerca di ulteriori perfezionamenti deve essere temperata con l'esigenza di evitare differimenti ed in modo particolare con la necessità di rendere operante il provvedimento alla prevista data del 1° gennaio 1963, che non potrebbe essere modificata senza turbare seriamente tutta l'impostazione della legge.

Coerentemente le norme del disegno di legge sono state analizzate per accertare soprattutto se rispettino i principi di giustizia e di equità, se siano adeguate ai compiti attribuiti all'Ente nazionale e se rispondano all'esigenza di ridare fiducia e contenuto operativo ai settori interessati o connessi al processo di nazionalizzazione, *limitando le proposte di emendamento a quelle ritenute necessarie ed indifferibili.*

Mentre il dovere di rispettare i principi di giustizia e di equità e di garantire concreto contenuto e possibilità operativa all'iniziativa privata discende dai precetti costituzionali e dalle nostre convinzioni, l'esigenza di assicurare efficienza all'Ente è condizione prima — insieme con la scelta degli uomini che dovranno dirigerlo — per l'ordinato e tempestivo adempimento dei suoi compiti, che, giova ricordarlo, consistono nel darsi un'ordinata e razionale organizzazione senza interrompere o rallentare l'attività di produzione e di distribuzione finora svolta dalle imprese espropriate e nel costruire e porre in esercizio, entro dieci anni, un complesso di impianti di produzione, di trasporto e di distribuzione almeno equivalente a tutti gli impianti oggi esistenti, per costruire i quali occorsero circa 80 anni di attività industriale.

LA NAZIONALIZZAZIONE
DEL SETTORE ELETTRICO
IN INGHILTERRA ED IN FRANCIA

La legge proposta ha, come è noto, due precedenti nei provvedimenti di nazionalizzazione dell'energia elettrica del 1946 in Francia e del 1947 in Inghilterra, dei quali sono stati già resi noti, in sintesi, i criteri di indennizzo.

In Francia singole azioni vennero valutate al corso medio dal 1° settembre 1944 al 28 aprile 1945 e pagate con obbligazioni della Caisse nationale pour l'équipement de l'électricité e du gaz all'interesse del 3 per cento, estinguibili in 50 anni o più, secondo i risultati dell'estrazione a sorte.

In Inghilterra i portatori di azioni delle società private furono compensati con obbligazioni al 3 per cento emesse alla pari e redimibili in 20-25 anni. Le azioni furono valutate alle quotazioni medie di borsa in determinati periodi del 1945 e del 1946, con un certo vantaggio per l'Ente nazionalizzato, poichè nei periodi considerati i corsi azionari erano inferiori alla quotazione raggiunta alla vigilia della nazionalizzazione.

Tanto in Inghilterra come in Francia le società elettriche (anche per i loro beni non

elettrici) vennero messe in liquidazione e gli azionisti, indennizzati individualmente con obbligazioni. Nel caso di società con azioni non quotate in borsa o di società di altra natura venne ripartito fra azionisti o soci il valore di liquidazione.

CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROVVEDIMENTO ITALIANO

La storia economica italiana ha un solo esempio di provvedimento paragonabile a quello di cui ora si discute: la statizzazione della rete ferroviaria, attuata con la legge 22 aprile 1905, n. 137, quando, per impulso del Governo Giolitti, lo Stato andava estendendo sempre più le sue mansioni. L'operazione risultò molto complessa in dipendenza delle diverse condizioni che regolavano le concessioni del servizio ferroviario alle società ed i criteri circa la misura dell'indennizzo non appaiono confrontabili con quelli del disegno di legge in esame.

Il confronto può, invece, esser fatto per ciò che riguarda il modo ed i termini di pagamento dell'indennizzo, che allora fu corrisposto in rate annuali diluite fino ad oltre 50 anni e senza interessi.

La legge proposta in primo luogo dispone il pagamento dell'indennizzo in 10 anni, con l'interesse del 5,50 per cento ed in secondo luogo prevede la continuità operativa delle società, oltre che con i beni non elettrici, con l'impiego dei capitali derivanti dagli indennizzi, della esperienza e della capacità organizzativa in nuove e diverse imprese industriali.

Questi dati, semplici ed obiettivi, dimostrano che l'indennizzo previsto dal Governo italiano risulta sensibilmente più favorevole di quello disposto dai Governi e dai Parlamenti francesi ed inglesi. Alla differenza nei modi e nei termini di pagamento dell'indennizzo e nella misura dell'interesse, si aggiunge la differenza fra il criterio francese e inglese di mettere in liquidazione ed estinguere le società espropriate e quello italiano di mantenerle operanti e di stimolarle ad utilizzare l'indennizzo in nuove attività industriali diverse da quelle elettriche, differen-

za che ha portata molto più vasta di quella che, a prima vista, può apparire.

Il criterio italiano tiene conto del fatto che quasi tutte le più importanti società svolgono o partecipano ad attività diverse da quelle elettriche e non disperde, ma fa utilmente valere il patrimonio, indeterminabile ma cospicuo, costituito dal prestigio e dalla capacità imprenditoriale delle società ed accresciuto dalla fiducia degli azionisti verso le società stesse; evita anche la polverizzazione dei capitali e crea validi presupposti per attività industriali nuove. È evidente il beneficio che può derivarne per lo sviluppo economico nazionale e per gli stessi azionisti delle società espropriate, cosicché il Governo non mancherà di disporre e promuovere quanto è necessario per renderlo praticamente operante. A questo spirito rispondono gli emendamenti agli articoli 9 ed 11 che il Relatore, col consenso della maggioranza della Commissione speciale, propone e che tendono appunto a creare le condizioni necessarie affinché gli azionisti possano mantener fedeltà e fiducia alle società e queste possano concorrere, in modo sostanzioso, allo sviluppo di nuove imprese, con particolare riguardo alle zone depresse meridionali e centro-settentrionali.

È da notare che il Senato ha già approvato un provvedimento di legge più ampio, proposto dal Governo, che accorda le facilitazioni fiscali, ora proposte per il settore elettrico, a tutti i settori col fine di rendere possibile alle imprese di adeguarsi alle nuove e crescenti esigenze competitive create dal Mercato Comune e, più particolarmente, di integrare gli incentivi allo sviluppo ed al rafforzamento delle piccole e medie imprese.

Va inoltre osservato che, mentre il rafforzamento delle imprese risponde, come è stato detto, a necessità nuove della concorrenza internazionale e, in un certo senso, deve supplire al progressivo venir meno dei superati sistemi di protezione doganale, *il riordinamento delle società elettriche ai fini produttivi è reso necessario dal turbamento nelle loro strutture provocato dal provvedimento di nazionalizzazione; tale riordina-*

mento è reso urgente dall'esigenza, posta alle società dalla stessa legge, di decidere e proporre entro brevi termini agli azionisti i nuovi programmi di attività.

Un aspetto importante, che forse può sfuggire al primo esame degli emendamenti ma che è essenziale e come tale va sottolineato, è quello della possibilità offerta ad azionisti o gruppi di azionisti, anche di modesta entità, di conseguire integralmente lo indennizzo loro spettante e di godere di tutti i benefici previsti dall'articolo 11 emendato per intraprendere attività industriali. In altre parole il complesso degli emendamenti proposti crea consistenti incentivi per stimolare modesti azionisti-risparmiatori a trasformarsi in imprenditori.

LA TUTELA DEL RISPARMIO AZIONARIO

Quasi tutti i capitali ed i risparmi investiti in imprese elettriche soggette alla nazionalizzazione sono rappresentati da azioni quotate in Borsa, per le quali l'indennizzo è commisurato alla media dei prezzi registrati nella Borsa nel triennio 1959-1961.

L'esame analitico dell'andamento generale delle Borse italiane confrontato con quello particolare dei titoli elettrici e con l'andamento delle principali borse estere dal 1958 ad oggi obiettivamente documenta due fatti significativi: *il primo, che l'andamento generale della borsa è analogo in tutti i paesi considerati (cfr. tabella n. 1) e che è, quindi, da escludere che la depressione verificatasi anche in Italia sia dovuta alla nazionalizzazione dell'elettricità; il secondo, che le quotazioni dei titoli elettrici denunciano una particolare flessione rispetto a quelle degli altri titoli dal momento in cui si è parlato della nazionalizzazione (cfr. tabella n. 2), flessione dovuta a fatti estranei alle aziende ed agli azionisti.* È quindi giusto che, per determinare la misura dell'indennizzo, le quotazioni siano corrette ed a ciò provvede la legge commisurandolo alla media delle quotazioni del triennio 1959-1961 e, quindi, riconoscendo un plusvalore che può esser considerato ragionevolmente compensativo delle flessioni determinate dalla nazionalizzazione.

In sostanza l'indennizzo, riferito alla quotazione delle azioni in Borsa esposta nella tabella n. 2, sarà, all'incirca, pari all'indice 310 e, quindi, equivalente alle quotazioni del 31 dicembre 1961, dalla quale data, come risulta dalla detta tabella, si è verificata la già osservata continua flessione delle quotazioni, che ancora persiste e che non sembra trovar giustificazione, inquantochè, entro un termine relativamente breve, gli azionisti, che non ritenessero vantaggioso restar fedeli alle società e partecipare alle nuove imprese che queste svilupperanno, dovrebbero poter realizzare i loro titoli nella misura prevista dalla legge.

Proprio per escludere il pericolo che gli azionisti-risparmiatori, per i quali si presentasse l'esigenza di realizzare i loro titoli, abbiano danno dall'andamento anormale delle quotazioni in Borsa e siano, in ogni caso, opportunamente salvaguardati nel quadro generale del provvedimento, il Relatore, con l'appoggio della maggioranza della Commissione speciale, propone un gruppo coordinato di emendamenti riguardanti gli articoli 7 e, come è stato già detto, 9 ed 11.

Secondo tali emendamenti — che vanno complessivamente considerati, poichè si integrano a vicenda — gli azionisti delle società potranno ottenere, in cambio delle loro azioni valutate all'integrale loro valore di indennizzo, obbligazioni della stessa specie di quelle che l'Ente nazionale emetterà per provvedere alle proprie occorrenze finanziarie.

Ovviamente le quantità di obbligazioni che saranno emesse dall'Ente e le relative condizioni di interesse, di rimborso, eccetera, dovranno esser regolate dal Comitato del credito in corrispondenza alle condizioni del mercato finanziario, onde assicurare all'Ente la possibilità di trovare sul mercato, con la indispensabile continuità, i fondi necessari per la costruzione di nuovi impianti e per le rate di indennizzo, che non potessero esser coperti con i proventi d'esercizio. Ciò assicurerà sempre alle obbligazioni dell'Ente un ampio mercato, ed agli azionisti-risparmiatori la possibilità di conseguire, in cambio delle loro azioni elettriche, titoli agevol-

mente realizzabili in contanti a prezzo uguale o vicino (forse anche superiore) al valore nominale; sarà anche evitato quel complesso di inconvenienti che sorgerebbero se ai portatori di azioni elettriche venissero date in cambio obbligazioni con caratteristiche predeterminate dalla legge, che potrebbero risultare non aderenti alle condizioni di mercato con danno dei risparmiatori.

Poichè, come è stato detto, le obbligazioni dell'Ente saranno emesse in quantità adeguate alle condizioni del mercato, potrà accadere — come è generalmente e spesso accaduto nell'emissione di titoli a reddito fisso — che le quantità emesse risultino minori di quelle richieste. In questo caso le obbligazioni saranno assegnate proporzionalmente alle sottoscrizioni, dando precedenza a quelle di minor importo.

Nel corso degli studi e delle discussioni sul provvedimento è stato osservato che la nuova formulazione dell'articolo 7 non prevede esplicitamente alla tutela dei piccoli e medi azionisti. L'osservazione non è stata ritenuta fondata, perchè il riferimento ai piccoli e medi azionisti, contenuto nel testo dell'articolo 7 pervenuto dalla Camera, soltanto in apparenza li tutelerebbe, mentre in pratica lo sperato vantaggio potrebbe tradursi in danno. Infatti alla richiesta di vendere all'Ente le azioni dovrebbe seguire la dimostrazione di averle acquistate nel triennio 1959-1961 e di essere realmente piccoli o medi risparmiatori; dopo dovrebbero venire i relativi controlli, che — se fatti seriamente come sarebbe doveroso per evitare abusi — richiederebbero lunghe indagini, che lascerebbero per un tempo indeterminato i richiedenti nell'incertezza sulla possibilità di vender all'Ente i propri titoli e nell'impossibilità di disporne.

Come risulta chiaramente dal testo dello emendamento, l'azione di sostegno dei titoli, che deriva dalle norme proposte complessivamente considerate, è prevista per il periodo di un anno, prorogabile a due, largamente sufficiente per conseguire lo scopo.

Entro tale periodo, infatti, le società dovranno aver deliberato circa l'eventuale cambiamento dell'oggetto sociale; allora non

sarà più necessaria l'azione di sostegno dei titoli e, in base alla nuova formulazione dell'articolo 11, gli azionisti potranno esercitare la facoltà di recesso, qualora non intendano partecipare alle nuove iniziative della società e vogliono usufruire direttamente di tutte le agevolazioni previste in favore delle società stesse, per quanto attiene la attribuzione di quote di credito corrispondenti al valore delle loro azioni, allo sconto delle dette quote ed agli incentivi preordinati al reimpiego produttivo delle disponibilità ricavate (costituzione di società, fusioni, concentrazioni, eccetera).

LE IMPRESE MINORI

Per le imprese che non hanno azioni quotate nelle Borse, ma che sono obbligate a compilare i loro bilanci secondo i criteri indicati dalla legge 4 marzo 1958, n. 191, l'indennizzo è determinato in base al valore del patrimonio netto risultante dal bilancio delle singole imprese, aumentato di un plusvalore proporzionato alla media del maggior valore riconosciuto alle azioni delle società quotate in Borsa rispetto ai valori risultanti dai loro bilanci. Secondo i risultati di indagini ufficiose la misura dell'indennizzo dovrebbe mediamente corrispondere al 150 per cento del valore del patrimonio netto risultante dai bilanci.

Per le imprese che non hanno azioni quotate in Borsa e che non sono obbligate a compilare i loro bilanci secondo le norme della detta legge 4 marzo 1958, n. 191, l'indennizzo è determinato in base a stima. Con questo criterio verrà determinato anche l'indennizzo per gli impianti elettrici espropriati ad imprese che esercitano attività elettriche in via non esclusiva nè principale.

Particolare attenzione è stata data ai Consorzi cooperativi ed alle aziende minori di produzione e distribuzione, che, secondo le norme dell'articolo 4, n. 6, non sono trasferite all'Ente nazionale, come pure a quelle di sola distribuzione soggette tutte a trasferimento.

Tra l'altro mentre alcuni Parlamentari hanno proposto di ampliare l'esenzione pre-

vista al n. 6 dell'articolo 4, altri hanno, invece, chiesto di restringerla, o quanto meno di riconoscere alle imprese minori la possibilità di essere trasferite all'Ente nazionale su domanda. *La circostanza rende evidente che gli aspetti positivi e negativi sono alquanto dubbi ed opinabili, in quanto le due proposte riflettono aspirazioni contraddittorie di imprese elettriche interessate.*

Circa la proposta di restringere l'esenzione, o di ammettere il trasferimento a domanda, il Governo ha fatto presente l'opportunità di non addossare all'Ente nazionale, almeno nella fase iniziale, compiti maggiori o più estesi di quelli previsti, riservandosi di adottare successivamente quei provvedimenti che risultassero utili ed opportuni.

Circa la proposta di estendere l'esenzione con particolare riguardo ai normali incrementi della producibilità o di ammettere all'esenzione anche le imprese aventi compiti di sola distribuzione dell'energia elettrica, ha assicurato che valuterà i singoli casi con benevola obiettività, specialmente per quanto riguarda gli indennizzi, e che sarà considerata anche la possibilità che l'Ente nazionale, nel caso di esproprio di piccole imprese, esamini l'eventualità di occupare personale addetto alle imprese stesse, anche se non regolato da rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 13 della legge proposta; eccezionalmente potrà anche essere studiata la possibilità di accordare contratti di esercizio in appalto ad imprese minori di distribuzione particolarmente efficienti.

Il Relatore ritiene opportuno che il Senato convalidi col suo consenso questi criteri interpretativi della legge di delega, che anche il Governo ritiene adeguati alle esigenze particolari delle imprese minori e, specialmente, dei Consorzi cooperativi.

ORGANIZZAZIONE E COMPITI DELL'ENTE NAZIONALE

Il Relatore fece parte, con i colleghi Spagnoli, Cenini, Crespellani, Pezzini, Vecellio e Zotta, di un Gruppo di studio, che iniziò l'esame del disegno di legge quando fu presentato alla Camera e che ricercò con diligenza ed esaminò con attenzione le osserva-

zioni ed i suggerimenti di qualsiasi parte. Successivamente fu data anche particolare considerazione alla mozione dei tecnici dirigenti elettrici.

Nel corso di tali studi e, soprattutto, nel corso dei lavori della Commissione speciale del Senato, è emerso un quadro ampio di importanti considerazioni e proposte. Il relatore ritiene, però, che non possano essere prese in esame quelle che contraddicono i cardini del provvedimento, sui quali si è già espressa la maggioranza del Parlamento. Le altre possono essere suddivise in tre gruppi:

a) quelle che riguardano perfezionamenti ritenuti indispensabili e non differibili, tradotti nei già indicati emendamenti agli articoli 7, 9 ed 11 ed in quello relativo all'articolo 4, che verrà illustrato;

b) quelle riguardanti aspetti che possono essere opportunamente regolati mediante i decreti delegati di attuazione, per le quali potrà essere sufficiente un impegno del Governo;

c) quelle infine che, pur ritenute giuste, riguardano aspetti non attuali, ai quali, senza inconvenienti, potrà essere provveduto in seguito.

Come è stato detto, rientrano nella prima categoria gli emendamenti agli articoli 7, 9 ed 11, ispirati complessivamente all'esigenza di meglio tutelare i risparmiatori, creando, tra l'altro, condizioni favorevoli per la continuità e la vitalità delle aziende e per il loro più intenso contributo al processo di industrializzazione.

Il relatore ha, inoltre, ritenuto necessario proporre un emendamento all'articolo 4, diretto a promuovere la costruzione di impianti a ricupero, con particolare riferimento a quelli termoelettrici a contropressione e ciò per non privare le industrie della possibilità di ridurre i costi di produzione e per assicurare all'Ente la possibilità di acquisire energia prodotta a basso costo.

La particolare natura della legge proposta, che si vale dell'istituto della delegazione legislativa, offre al Senato ampie possibilità di chiarire i principi ed i criteri ritenuti indispensabili per la corretta attuazione del processo di nazionalizzazione, senza ricorrere

ad emendamenti, con la certezza che il Governo non mancherà di dare le assicurazioni necessarie.

In via preliminare viene raccomandato di valersi, nella preparazione e nella formulazione delle leggi delegate, del concorso consultivo di qualificate rappresentanze dei tecnici dirigenti delle aziende elettriche, ai quali va riconosciuto il merito di aver costruito, e ricostruito dopo le distruzioni della guerra, un complesso di impianti, che negli aspetti tecnici suscita rispetto ed ammirazione, e dai quali, meglio che da chiunque altro, l'Esecutivo può aver indicazioni dei problemi che l'Ente nazionale dovrà affrontare e suggerimenti per le soluzioni.

Nel corso dei lavori della Commissione speciale è stato osservato che, in definitiva, il successo o l'insuccesso del nuovo ordinamento dipenderà in via primaria dagli uomini che saranno chiamati a dirigere l'Ente, richiamando su questo punto la responsabile attenzione del Governo.

La riconosciuta attuale efficienza tecnica dell'organizzazione elettrica è stata raggiunta con personale numericamente limitato grazie alla accurata selezione ed alla elevata autonomia, che, con le inerenti responsabilità personali, è stata finora concessa ai quadri. La perdita di questi quadri, o la decadenza del livello tecnico, creerebbe difficili problemi di sostituzione e di efficienza, con conseguenze di gravità difficilmente valutabile, poiché la scelta delle soluzioni più economiche, la progettazione e la costruzione degli impianti devono impegnare fin da ora la nuova organizzazione a valersi dei sistemi e delle risorse tecnologiche in costante perfezionamento, mentre le scelte errate e le opere necessarie per correggerle farebbero dissipare somme ingenti e creerebbero ritardi nella realizzazione dei programmi con grave danno per l'economia del Paese. È quindi necessario, in primo luogo evitare il pericolo di una fuga di tecnici, che riguarderebbe ovviamente i migliori e che non è astratto ma imminente, per il fatto che la richiesta di tecnici di valore supera di gran lunga la disponibilità.

A questo riguardo va tenuto presente che l'ordinamento gerarchico dell'Ente nazionale risulterà molto diverso da quello attua-

le, con la peculiare caratteristica di porre in posizione subordinata dirigenti che attualmente esercitano le loro funzioni al più alto livello. Conseguentemente, per assicurare la armonia gerarchica e la coordinata cooperazione individuale, è indispensabile che gli uomini posti all'alta direzione siano uomini di grande prestigio, anche morale, di riconosciuta competenza e capacità e che tutti i dirigenti tecnici abbiano la certezza di poter continuare ad esercitare, nel proprio ambito, i loro compiti con libertà proporzionata alla responsabilità.

Sono, poi, necessarie ed utili altre raccomandazioni, che esprimono suggerimenti e proposte emersi durante i lavori della Commissione speciale e ritenuti meritevoli di accoglimento dal Governo.

1. — Conferma del principio che l'Ente deve soddisfare ogni richiesta pubblica e privata di energia, eliminando il dubbio che, col motivo di adeguare la disponibilità alle esigenze di uno sviluppo « equilibrato », possano essere introdotti criteri discriminatori e perciò inammissibili.

2. — Attribuzione all'Ente del diritto di esercitare un potere effettivo di coordinamento anche sulle imprese non nazionalizzate, e ciò per il motivo che il processo di nazionalizzazione mancherebbe ad uno dei suoi fini essenziali se si ammettessero sfere autonome di attività, estranee ai problemi elettrici di interesse generale.

3. — Riconoscimento alle aziende municipalizzate della continuità operativa, con la possibilità di costruire nuovi impianti e prevedendo anche possibilità di accordi al fine di render più economica la distribuzione nei centri serviti da più enti.

4. — Riconoscimento allo Stato ed agli Enti locali — trascorsa che sia la fase organizzativa e, quindi, a partire dal 1° gennaio 1965 — dell'indispensabile beneficio degli incrementi fiscali connessi con lo sviluppo della produzione ed ai comuni montani, come pure ai consorzi dei bacini imbriferi, della integrità delle entrate connesse con la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, anche se derivanti da nuovi impianti.

5. — Assicurazione alla ricerca scientifica nel campo dell'energia elettrica di contributi aventi carattere di continuità per sostenere lo sviluppo scientifico e tecnologico, secondo la lodevole tradizione già in atto.

6. — Chiarimenti circa la materia dei beni non elettrici che vengono temporaneamente in possesso dell'Ente, senza peraltro esser oggetto di esproprio. Ne consegue che riguardo ai beni stessi l'Ente assume doveri e non diritti che vadano oltre il temporaneo possesso; conseguentemente la potestà che il punto uno dell'articolo quattro attribuisce all'Ente va interpretata ed applicata in questo spirito e con cautele adeguate alle temporanee e limitate funzioni che l'Ente assume per tali beni.

7. — Riconferma del proposito governativo di assicurare alla Commissione amministrativa, incaricata dell'esame dei ricorsi, indipendenza e imparzialità nel giudizio.

8. — Conferma delle assicurazioni già date dal Governo per il rispetto dei diritti e degli interessi delle Regioni a statuto speciale.

9. — Conferma delle assicurazioni già date dal Governo per l'equo regolamento delle questioni riguardanti il personale, ed in particolare:

a) le assunzioni, le promozioni e le variazioni di trattamento fatte dopo il 1° gennaio 1962;

b) i contratti di lavoro stipulati dopo il 26 giugno 1962;

c) il personale che si occupa esclusivamente di problemi tecnici del settore sul piano generale od interaziendale;

d) il personale delle imprese elettriche regolato col contratto degli edili.

10. — Conferma delle assicurazioni già date dal Governo circa il rispetto dell'esigenza di assicurare alle società i mezzi necessari (sedi, personale, eccetera) per funzionare con ordinata continuità.

La profonda innovazione che la nuova legge porta in un settore di fondamentale importanza per l'economia nazionale e la com-

plexità dei problemi inerenti possono, nel corso di attuazione dei provvedimenti, far risultare inadeguate alcune delle norme contenute nella legge stessa. Talune esigenze potrebbero essere fin d'ora previste, per esempio quella di riconoscere all'Ente nazionale la possibilità di promuovere e partecipare mediante società al razionale sfruttamento di risorse idriche interessanti più Paesi, e ad iniziative di collaborazione internazionale nel settore dell'elettricità.

Poichè, però, tali esigenze non sono attuali e il differirle non reca pregiudizio, anzi può permettere una più adeguata formulazione delle norme, la Commissione ha ritenuto opportuno che la discussione di questi aspetti sia differita.

CONCLUSIONE

Il relatore ha deliberatamente contenuto la relazione sui problemi che ritiene essenziali, senza arricchirla di dati, pur importanti ed interessanti ma generalmente noti e senza estenderla alla trattazione di questioni generali e di principio, importanti anch'esse ma sostanzialmente superate dalle decisioni politiche di maggioranza.

Con ciò il relatore ha voluto portare il suo personale contributo all'esigenza di sollecitare quanto più è possibile, senza rinuncie ai perfezionamenti indilazionabili, l'approvazione della legge, convinto che il protrarre una situazione nella quale l'organizzazione elettrica esistente è virtualmente privata della possibilità di iniziative e quella nuova è ancora da costituire, sia pregiudizievole per l'interesse nazionale, come pure per l'ordinata vitalità del mercato finanziario e per la tranquillità del risparmio.

D'altra parte l'impegno che il Senato ha dimostrato con la volonterosa attività di studio dei suoi membri e, soprattutto, con la fattiva opera della Commissione speciale, sono testimonianza del senso di responsabilità di questa Assemblea e della comune volontà di servire, come meglio è possibile, gli interessi della Nazione.

AMIGONI, *relatore*

TABELLA 1





TABELLA 2



DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

È istituito l'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.), al quale è riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta, salvo quanto stabilito nei nn. 5), 6) e 7) dell'articolo 4.

L'Ente nazionale ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministro per l'industria e il commercio e svolge le proprie attività secondo le direttive di un Comitato di Ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da un Ministro, e composto dei Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio, per i lavori pubblici, per le partecipazioni statali e per l'agricoltura e foreste.

Ai fini di utilità generale l'Ente nazionale provvederà alla utilizzazione coordinata e al potenziamento degli impianti, allo scopo di assicurare con minimi costi di gestione una disponibilità di energia elettrica adeguata per quantità e prezzo alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese.

Le imprese che esercitano le attività indicate nel primo comma del presente articolo sono trasferite in proprietà dell'Ente nazionale secondo quanto previsto dal successivo articolo 4.

Il patrimonio iniziale dell'Ente nazionale è costituito dei beni trasferiti al medesimo ai sensi della presente legge.

L'Ente nazionale è autorizzato ad emettere obbligazioni entro i limiti e secondo le modalità approvate di volta in volta dal Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio.

L'Ente nazionale non può promuovere la costituzione di società, nè assumere partecipazioni, salvo, e previa autorizzazione del

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Comitato di Ministri, promuovere la costituzione di società estere, o assumervi partecipazioni, che abbiano come esclusivo oggetto l'attività di esportazione ed importazione della energia elettrica con l'Italia.

Il Ministro per l'industria e il commercio comunica annualmente al Parlamento il bilancio consuntivo dell'Ente nazionale formato secondo le disposizioni, in quanto applicabili, della legge 4 marzo 1958, n. 191. Il Comitato di Ministri presenta annualmente al Parlamento una relazione programmatica sull'attività dell'Ente nazionale.

In relazione a quanto disposto nel comma precedente, la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Ente nazionale con le modalità previste negli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 2.

Il Governo è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i principî ed i criteri direttivi in essa stabiliti, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme relative ai poteri del Comitato di Ministri e del Ministro per l'industria e il commercio di cui al secondo comma dell'articolo 1, le norme relative all'organizzazione dell'Ente nazionale, alle sue funzioni, ai limiti della sua attività, a tutto quanto attiene ai trasferimenti e a quanto altro previsto dalla presente legge.

Art. 3.

Le norme di cui all'articolo 2 relative ai poteri del Comitato di Ministri e del Ministro per l'industria e il commercio di cui al secondo comma dell'articolo 1 e le norme relative all'organizzazione dell'Ente nazionale e alle sue funzioni dovranno attenersi ai seguenti principî e criteri direttivi:

1) i poteri del Comitato di Ministri e quelli del Ministro per l'industria e il com-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

mercio dovranno comprendere la determinazione della politica tariffaria e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali formulati dall'Ente e dovranno essere specificati anche al fine di assicurare la piena autonomia dell'Ente medesimo e il soddisfacimento delle richieste pubbliche e private;

2) gli organi individuali e collegiali di amministrazione dell'Ente nazionale dovranno essere costituiti di persone scelte secondo criteri di competenza e di indipendenza, al fine di assicurarne una composizione esclusivamente tecnica e non rappresentativa. La composizione dell'organo collegiale dovrà essere numericamente ristretta al fine di assicurarne l'efficienza operativa e dovrà essere prevista la preposizione di membri di esso, in relazione alle singole competenze, ai vari compiti dell'organizzazione o alla trattazione di affari specifici;

3) la durata in carica degli organi di cui al precedente n. 2) dovrà essere a tempo determinato;

4) l'organo interno di controllo dell'Ente nazionale dovrà essere costituito in modo da assicurare all'esercizio delle sue funzioni assoluta competenza, indipendenza e responsabilità;

5) la carica di membro degli organi di amministrazione e quella di membro dell'organo interno di controllo saranno incompatibili con la qualità di dipendente dello Stato, di amministratore o dipendente di enti pubblici o di enti locali, o di componente degli organi di amministrazione o sindacali di imprese di diritto privato;

6) l'organizzazione dell'Ente nazionale dovrà essere funzionalmente articolata e territorialmente decentrata, con particolare riguardo al settore della distribuzione, al fine di assicurare la maggiore efficienza dell'Ente nazionale nel rispetto della sua unitarietà;

7) saranno previste periodiche conferenze per la consultazione di rappresentanze locali ed economiche ed in particolare delle Regioni, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e dei corpi scientifici;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

8) saranno previsti i casi e le modalità per lo scioglimento degli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente nazionale e per la nomina a tempo determinato di un amministratore straordinario;

9) sarà previsto che su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica si provvederà, nel rispetto delle norme di cui al n. 5) del presente articolo, alla nomina di un amministratore provvisorio che sarà preposto all'amministrazione dell'Ente nazionale ed avrà tutti i poteri degli organi di ordinaria amministrazione fino alla costituzione di questi ultimi;

10) le funzioni inerenti alla gestione delle imprese trasferite ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 e le altre funzioni dell'Ente nazionale saranno esercitate con criteri di economicità secondo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 1;

11) gli atti eseguiti dall'Ente sono disciplinati dalle leggi di diritto privato; saranno previsti controlli amministrativi sulla attività dell'Ente al fine di garantire il regolare ed efficiente svolgimento delle sue funzioni.

Art. 4.

Le norme di cui all'articolo 2 sui trasferimenti disposti dal quarto comma dell'articolo 1 dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) dalle imprese assoggettate a trasferimento, che esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, l'Ente nazionale riterrà il complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse ed i relativi rapporti giuridici. Saranno previste le modalità per l'esecuzione del trasferimento, nonché quelle per la separazione e la restituzione, agli aventi diritto, dei beni non ritenuti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 4.

Identico.

1) *identico*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

L'Ente dovrà decidere circa i beni da restituire entro 180 giorni dalla esecuzione del trasferimento.

Ciascuna impresa assoggettata a trasferimento sarà amministrata, con tutti i poteri di gestione, da un amministratore provvisorio nominato dall'Ente nazionale e fino a quando l'Ente nazionale stesso non disponga diversamente;

2) per le imprese che non esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente nazionale del complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse e dei relativi rapporti giuridici;

3) la classificazione delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) sarà operata con riferimento alla organizzazione ed alla consistenza delle imprese stesse alla data del 31 dicembre 1961;

4) alle imprese gestite da enti pubblici si applicherà la disciplina contenuta nei numeri 1), 2) e 3); gli enti pubblici che gestiscono in via esclusiva le attività indicate nel primo comma dell'articolo 1 saranno disciolti; si provvederà altresì al riordinamento degli enti pubblici che non esercitano in via esclusiva le attività sopradette ed alle necessarie modifiche delle attuali norme ad essi relative, adeguandole ai compiti che rimangono attribuiti ai medesimi in base a criteri di semplificazione amministrativa.

Sarà prevista la nomina di amministratori straordinari per la gestione degli enti: la nomina sarà fatta dal Ministro per l'industria e il commercio a tempo determinato, sentiti l'Ente nazionale ed i Ministri eventualmente competenti secondo le norme sull'ordinamento dei singoli enti.

Saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente nazionale di quanto attiene alle attività di cui al primo comma dell'articolo 1, esercitate direttamente dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e dalle imprese in cui l'Amministrazione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

2) *identico*;

3) *identico*;

4) *identico*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

delle Ferrovie dello Stato ha partecipazione; saranno altresì stabilite le modalità per la fornitura dell'energia alla stessa Amministrazione con riferimento all'incidenza degli oneri attuali;

5) gli enti locali che esercitano, a mezzo delle imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, l'Ente Autonomo del Flumendosa e l'Ente Autonomo per il Volturno potranno ottenere dall'Ente nazionale, previa autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio, la concessione dell'esercizio di attività menzionate al primo comma dell'articolo 1, purchè ne facciano richiesta entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Saranno determinate le modalità per il rilascio delle concessioni e per l'approvazione dei capitolati relativi, allo scopo di garantire all'utenza i massimi vantaggi compatibili con i fini di utilità generale assegnati all'Ente nazionale dalla presente legge.

Le imprese per le quali sia richiesto dagli enti di cui sopra il trasferimento all'Ente nazionale e le imprese per le quali non sia stata richiesta o non sia ottenuta la concessione predetta, sono soggette a trasferimento secondo le disposizioni contenute nei numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, in quanto applicabili.

Le disposizioni di cui al presente n. 5) si applicano agli enti istituiti dalle Regioni a statuto speciale e all'Ente Siciliano di Elettricità, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2: la richiesta delle concessioni sarà fatta dalle rispettive amministrazioni regionali ed il rilascio delle concessioni sarà accordato sentite le amministrazioni regionali stesse.

Saranno previste le norme per il subingresso dell'Ente nazionale in tutti i rapporti giuridici dei consorzi fra comuni e province, costituiti anteriormente al 1° gennaio 1962, ai fini di concessioni idroelettriche o promiscue;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

5) *identico*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

6) non sono soggette a trasferimento:

a) le imprese che producono energia elettrica destinata a soddisfare i fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi espliciti dalle imprese stesse o da imprese che risultino consorziate o consociate alla data del 31 dicembre 1961, purchè il fabbisogno superi il 70 per cento dell'energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61;

b) le imprese autoproduttrici che abbiano già costruito, alla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi impianti elettrici destinati a soddisfare il fabbisogno di attività produttive programmate anteriormente al 31 dicembre 1961 in base a documentazioni aventi data certa, se entro tre anni dalla data del 1° gennaio 1963 pervengono alla utilizzazione di più del 70 per cento del totale dell'energia prodotta.

Le imprese di cui alle lettere *a)* e *b)* sono trasferite allorchè il fabbisogno non abbia superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta.

Saranno stabilite le modalità per consentire, previa autorizzazione del Comitato di Ministri, a soggetti diversi dall'Ente l'esercizio di attività di cui all'articolo 1 limitatamente ai fabbisogni previsti nei piani produttivi delle singole imprese.

Sono escluse dall'esonero le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 esercitate dalla società per azioni Terni: nei limiti della quantità di energia elettrica consumata per le attività esercitate dalla società Terni al 1961 o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalità di fornitura, ivi compreso il prezzo dell'energia stessa, tenuto conto delle condizioni applicate alle suddette attività mediamente nel triennio 1959-61.

Saranno altresì integralmente trasferite all'Ente nazionale le attività della società per azioni Larderello;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

6) *identico*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

7) non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattore per anno. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento all'Ente nazionale allorchè l'energia prodotta, oppure prodotta e distribuita, avrà per due anni consecutivi superato i 15 milioni di chilowattore per anno;

8) nel trasferimento previsto dal quarto comma dell'articolo 1 sono comprese, con tutti gli obblighi e i diritti relativi, le concessioni e autorizzazioni amministrative in atto attinenti la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica, nonchè le concessioni minerarie utilizzate per la produzione di energia elettrica. Le concessioni di derivazioni per forza motrice trasferite all'Ente nazionale e quelle accordategli dopo la sua costituzione a norma del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non hanno scadenza e quindi non si applicano ad esse i termini di durata previsti negli articoli 22, 23 e 24 del suddetto decreto; sono abrogati il terzo ed il quarto comma dell'articolo 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

9) i trasferimenti di cui al presente articolo sono attuati con decreti aventi valore di legge ordinaria, con i quali potranno essere individuati anche i beni ed i rapporti trasferiti all'Ente nazionale; tali decreti saranno emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principî e criteri direttivi sopra indicati.

I decreti di trasferimento delle imprese di cui alla lettera *b*) del n. 6) che non pervengono alla utilizzazione di più del 70 per cento del totale dell'energia prodotta saranno emanati entro il 30 giugno 1966.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

6-bis) il limite del 70 per cento non si applica per le centrali a recupero rispondenti ad esigenze tecniche e che siano autorizzate dal Comitato dei ministri;

7) *identico*;

8) *identico*;

9) *identico*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Il trasferimento delle imprese di cui alle lettere a) e b) del n. 6) che non abbiano superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta sarà dichiarato con decreto del Ministro dell'industria e del commercio;

10) i trasferimenti previsti dal presente articolo hanno effetto dalla data che sarà indicata nei decreti di cui all'articolo 2, comunque non anteriormente al 1° gennaio 1963.

Art. 5.

Per i trasferimenti di cui al quarto comma dell'articolo 1 e all'articolo 4 l'indennizzo da corrispondere dall'Ente nazionale agli aventi diritto è determinato secondo i seguenti principî e criteri direttivi:

1) per le imprese assoggettate a trasferimento ai sensi del n. 1) dell'articolo 4 appartenenti a società con azioni ammesse alle quotazioni in borsa, l'indennizzo è determinato in misura pari alla media dei valori del capitale delle società quale risulta dai prezzi di compenso delle azioni nella borsa di Milano, oppure, se ivi non quotati, nella borsa più vicina alla sede della società emittente, nel periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1961. Se nel detto periodo sono avvenute operazioni di aumento di capitale a pagamento o di rimborso di capitale od altre operazioni che possono avere avuto incidenza sul valore come sopra detto del capitale per una parte sola del periodo di tempo considerato, il valore determinato nel modo sopra detto viene rettificato per la parte del periodo precedente alla operazione;

2) per le imprese assoggettate a trasferimento, diverse da quelle menzionate nel precedente n. 1), che siano tenute alla formazione del bilancio, ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 191, l'indennizzo è determinato in misura pari all'importo del capitale netto risultante dai bilanci al 31 dicembre

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

10) *identico*;

Art. 5.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

1960, rettificato in base ai coefficienti dedotti dalle valutazioni di cui al n. 1) del presente articolo;

3) all'importo risultante secondo i numeri 1) e 2) del presente articolo viene aggiunto, o dallo stesso importo rispettivamente dedotto, l'ammontare delle quote di capitale versato dagli azionisti o da altri partecipanti o ad essi rimborsate nel periodo successivo al 31 dicembre 1961 per le imprese le cui azioni sono quotate in borsa, o al 31 dicembre 1960 per le altre imprese. Per queste ultime saranno anche portati in aumento o rispettivamente in deduzione gli incrementi di riserva o le perdite attinenti agli esercizi successivi al 1960. Saranno parimenti dedotti i valori relativi ai beni separati e restituiti ai sensi dell'articolo 4, da determinarsi secondo i criteri di cui al n. 2) del presente articolo;

4) per le imprese e i beni non contemplati nei numeri precedenti l'indennizzo è determinato in misura pari al valore di stima, con le modalità che saranno stabilite dai decreti di cui all'articolo 2;

5) contro le liquidazioni effettuate dall'Ente nazionale è ammesso ricorso in sede amministrativa, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, dinanzi ad apposita Commissione da costituirsi con modalità che saranno stabilite con le norme di cui all'articolo 2, secondo criteri che ne assicurino la competenza giuridica, economica e tecnica.

L'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa non è proponibile se non sia stato presentato il ricorso amministrativo di cui al precedente capoverso e deve essere esercitata entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione della Commissione.

Qualora la Commissione non abbia comunicato al ricorrente la propria decisione entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, l'azione giudiziaria può essere proposta anche prima della decisione amministrativa: l'azione giudiziaria non può essere

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

proposta in tal caso oltre il termine di un anno dalla presentazione del ricorso, salvo che, entro il termine medesimo, sia intervenuta la comunicazione della decisione della Commissione, nel qual caso si osservano i termini stabiliti nel comma precedente;

6) sono escluse dall'indennizzo le imprese di cui al n. 4) dell'articolo 4 e l'Ente Siciliano di Elettività, fatto salvo il diritto della Regione siciliana e degli altri conferenti per i conferimenti al patrimonio disponibile dell'Ente medesimo, e fatto salvo il diritto dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato per le partecipazioni in società e altri enti di diritto privato.

Art. 6.

L'indennizzo determinato a norma dello articolo 5 sarà corrisposto dall'Ente agli aventi diritto in dieci anni a decorrere dal 1° luglio 1963.

Sulle somme dovute a titolo di indennizzo sarà corrisposto l'interesse del 5,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1963.

Il pagamento dell'indennizzo e degli interessi sarà effettuato in 20 semestralità eguali con inizio dal 1° gennaio 1964. Gli interessi per il semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 1963 saranno pagati entro sei mesi dalla data dei decreti di trasferimento.

Le società indicate al n. 1) dell'articolo 4 provvederanno alla redazione del bilancio e del conto profitti e perdite per l'esercizio 1962, con divieto di distribuzione di dividendi superiori al 5,50 per cento calcolati sul valore di cui al n. 1) dell'articolo 5, salva, nel caso in cui nell'esercizio 1962 abbiano avuto luogo aumenti di capitale a pagamento, la facoltà di distribuire un ulteriore ammontare di utili per la somma che risulta applicando all'importo del nuovo capitale la percentuale del dividendo distribuito nell'esercizio precedente.

Per le imprese di cui ai nn. 5), 6) e 7) dell'articolo 4 che siano successivamente tra-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 6.

Idemico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

sferite all'Ente, il pagamento dell'indennizzo e degli interessi sarà effettuato a decorrere dal secondo semestre successivo alla data del decreto di trasferimento.

Art. 7.

Entro i limiti e con le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, durante il periodo di un anno dalla costituzione dell'Ente nazionale, questo acquisterà le azioni delle società di cui al numero 1) dell'articolo 5 appartenenti a piccoli e medi risparmiatori, i quali dimostrino di avere acquistato i titoli nel triennio 1959-61, che gli venissero offerte dai portatori, al prezzo corrispondente al valore indicato nello stesso numero 1) dell'articolo 5.

In pagamento del prezzo delle azioni acquistate l'Ente nazionale corrisponderà obbligazioni emesse dal medesimo, computate al valore nominale, e fruttanti l'interesse fissato dall'articolo 6, pagabile in via posticipata al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine del periodo, le azioni acquistate saranno trasferite alle società emittenti ed il loro valore, calcolato al prezzo di acquisto, sarà dedotto dal debito dell'Ente verso ciascuna società.

Corrispondentemente si procederà all'aggiustamento delle semestralità di cui all'articolo 6.

Le società annulleranno le azioni ad esse trasferite e ridurranno i capitali sociali per l'importo dei valori nominali delle azioni predette entro 90 giorni dal trasferimento delle medesime. L'annullamento delle azioni e la corrispondente riduzione di capitale potranno essere effettuati senza la convocazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 7.

Entro i limiti e con le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, durante il periodo di un anno, prorogabile a non oltre due anni, dalla costituzione dell'Ente nazionale, questo accetterà in sottoscrizione di obbligazioni emesse dall'Ente stesso, anche azioni delle Società con azioni quotate in borsa, al prezzo corrispondente al valore indicato nel numero 1) dell'articolo 5.

Qualora gli importi sottoscritti eccedano gli importi offerti in sottoscrizione ai sensi del primo comma, i titoli emessi saranno assegnati proporzionalmente alle sottoscrizioni dando precedenza alle sottoscrizioni di importo minore.

Le azioni acquisite dall'Ente ai sensi dei commi precedenti saranno trasferite alle società emittenti ed il loro valore, calcolato al prezzo di cui al primo comma, sarà dedotto dal debito dell'Ente verso ciascuna società.

Corrispondentemente si procederà alla rettifica dell'importo delle semestralità di cui al terzo comma dell'articolo 6.

Le società annulleranno le azioni ad esse trasferite e ridurranno i capitali sociali, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, per l'importo dei valori nominali delle azioni predette entro novanta giorni dal trasferimento delle medesime.

La proroga prevista al primo comma sarà disposta con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria e del commercio di concerto con il Ministro del tesoro.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 8.

L'Ente nazionale non è soggetto all'imposta sui redditi di ricchezza mobile, all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni ed all'imposta sulle società.

In sostituzione delle imposte di cui al precedente comma, l'Ente nazionale corrisponde annualmente al Tesoro dello Stato una imposta unica sulla energia elettrica prodotta nella misura fissa che verrà determinata dal Governo per il periodo fino al 31 dicembre 1964 con decreto avente valore di legge ordinaria da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

Nella determinazione dell'aliquota relativa il Governo si atterrà al criterio di assicurare entrate fiscali globali non superiori a quelle accertate nell'esercizio 1959-60 per le imposte di cui al primo comma del presente articolo, limitatamente alle attività trasferite all'Ente nazionale ai sensi del quarto comma dell'articolo 1, maggiorate del 10 per cento, e di garantire alle Regioni, alle Province, ai Comuni ed alle Camere di commercio entrate non inferiori a quelle accertate nello stesso periodo e maggiorate del 10 per cento.

Col decreto di cui al secondo comma del presente articolo saranno altresì stabilite le modalità per la ripartizione del gettito del tributo fra gli enti che vi hanno diritto.

La determinazione dell'aliquota da applicarsi per il periodo successivo al 31 dicembre 1964 sarà fatta con legge ordinaria.

Art. 9.

La differenza fra il valore netto al quale era iscritto in inventario e in bilancio il complesso dei beni e dei rapporti che formano oggetto del trasferimento previsto dall'articolo 4 e l'ammontare dell'indennizzo non costituisce plusvalenza ai fini degli articoli 100 e 106 del testo unico sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, nè costi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

tuisce reddito ai sensi dell'articolo 148 dello stesso testo unico.

Gli interessi previsti dall'articolo 6 sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

I crediti verso l'Ente nazionale per gli indennizzi sono detratti, per l'ammontare che risulta alla chiusura di ciascun esercizio sociale, nella determinazione del patrimonio imponibile ai sensi dell'articolo 147 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle società, e gli interessi sui crediti verso l'Ente per gli indennizzi non concorrono a formare il reddito complessivo ai sensi dell'articolo 148 del medesimo testo unico.

Le cessioni delle semestralità di cui all'articolo 6 effettuate ad aziende o istituti di credito ed i finanziamenti in genere concessi da questi ultimi in relazione alle cessioni anzidette sono soggetti alla tassa fissa di registro di lire 1.000.

Fino al 30 giugno 1964 gli atti di fusione ai quali partecipano una o più società i cui beni hanno formato oggetto del trasferimento previsto dall'articolo 4, sono soggetti, per quanto riguarda il complesso dei beni residui delle società medesime, alla imposta fissa di registro di lire 10.000 e all'imposta fissa ipotecaria di lire 2.000; sono soggetti alle medesime imposte fisse i conferimenti effettuati entro la stessa data in altre società da parte delle società assoggettate al trasferimento.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Identico.

Identico.

Identico.

Fino al 30 giugno 1965 gli atti di fusione ai quali partecipano una o più società i cui beni hanno formato oggetto del trasferimento previsto dall'articolo 4 sono soggetti all'imposta fissa di registro di lire 10.000, all'imposta fissa ipotecaria di lire 2.000 ed alla tassa fissa di concessione governativa di lire 5.000, a condizione che il capitale della società risultante dalla fusione o l'aumento del capitale della società incorporante non superi il triplo del capitale complessivo delle società assoggettate a trasferimento che hanno partecipato all'operazione. Alle medesime imposte fisse sono soggetti i conferimenti effettuati in altre società da parte delle società assoggettate al trasferimento, nonché quelli effettuati da altre società in società assoggettate al trasferimento, a condizione che il capitale di queste, per effetto del conferimento, non risulti aumentato di oltre il triplo. In caso contrario l'eccedenza sarà soggetta ai detti tributi nei modi e nelle misure normali, applicando per la determinazione dell'aliquota dell'imposta di registro l'articolo 49 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3269.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

La restituzione agli aventi diritto dei beni non ritenuti dall'Ente nazionale non costituisce trasferimento assoggettabile ad imposte.

Art. 10.

Alle obbligazioni emesse dall'Ente nazionale o per conto del medesimo può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto dei Ministri per il tesoro e per le finanze su conforme parere del Consiglio dei Ministri.

Le obbligazioni sono soggette al bollo di lire 10 per ogni titolo e sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta e tributo presenti e futuri a favore dello Stato o degli enti locali.

Le obbligazioni sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza, nonché gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni predette.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

I redditi e le plusvalenze emergenti dalle operazioni previste nel comma precedente, che siano indicati distintamente nel bilancio delle società risultanti dalla fusione, della società incorporante o della società conferente, sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile e all'imposta sulle società nell'esercizio in cui sono realizzati o distribuiti.

Sono inoltre soggetti all'imposta di registro ed alla tassa di concessione governativa nelle misure fisse sopra indicate gli aumenti di capitale attuati mediante imputazione delle differenze di cui al primo comma e le riduzioni di capitale previste dalla presente legge.

Identico.

Art. 10.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 11.

Alle società assoggettate a trasferimento non si applicano le disposizioni di legge o statutarie relative allo scioglimento per sopravvenuta impossibilità del conseguimento dell'oggetto sociale, qualora entro il 31 dicembre 1964 l'assemblea straordinaria dei soci deliberi il cambiamento dell'oggetto. In ogni caso il diritto di recesso sarà esercitato secondo modalità da stabilire con le norme di cui all'articolo 2, tenendo conto dell'ammontare degli indennizzi e della loro corresponsione agli aventi diritto in venti semestralità.

Art. 12.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i legali rappresentanti delle società o ditte esercenti le imprese soggette a trasferimento sono responsabili verso l'Ente nazionale della conservazione e manutenzione degli impianti nonchè della buona gestione delle imprese stesse, ivi compresa l'attuazione dei programmi in corso di ampliamento, di trasformazione e nuova costruzione di opere e di impianti.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Art. 11.

Alle società assoggettate a trasferimento non si applicano le disposizioni di legge o statutarie relative allo scioglimento per sopravvenuta impossibilità del conseguimento dell'oggetto sociale, qualora entro il 31 dicembre 1964 l'assemblea straordinaria dei soci deliberi il cambiamento dell'oggetto.

In tal caso il valore delle azioni o quote possedute dai soci dissenzienti che eserciteranno il diritto di recesso a norma del Codice civile sarà determinato in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio ed il rimborso sarà effettuato mediante assegnazione di quote del credito verso l'Ente a titolo di indennizzo nella proporzione in cui tale credito concorre a formare l'attivo lordo del bilancio stesso, senza che da ciò derivi alcun rapporto giuridico diretto dei titolari delle azioni o quote nei confronti dell'E.N.E.L. Si applicano anche nei confronti dei soci recedenti le disposizioni dell'articolo 6, eccettuato il quarto comma, e quelle dell'articolo 9, queste ultime anche nel caso di conferimento delle quote di credito verso l'Ente nazionale in società esistenti o di nuova costituzione.

Art. 12.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Sono nulli gli atti in qualsiasi forma compiuti dopo il 31 dicembre 1961 dalle imprese soggette a trasferimento che abbiano comunque diminuito la consistenza patrimoniale ed economica o l'efficienza produttiva e tecnica delle imprese stesse. La nullità può essere fatta valere soltanto dall'Ente nazionale nel termine di un anno dalla data del trasferimento all'Ente nazionale stesso.

I contratti e gli incarichi di consulenza e quelli di natura professionale in genere, che non siano la prosecuzione di precedenti rapporti di impiego, sono risolti con il trasferimento delle imprese all'Ente nazionale, salvo che l'Ente stesso non li confermi entro tre mesi dalla data del trasferimento all'Ente nazionale.

L'Ente nazionale ha il diritto di rivedere i contratti di fornitura, allacciamento e trasporto dell'energia elettrica per usi diversi da quelli per servizi pubblici o per usi diversi da quelli domestici, stipulati dopo il 31 dicembre 1961: tale diritto può essere esercitato entro il termine di un anno dalla data del trasferimento e la mancata accettazione delle nuove o diverse condizioni fissate dall'Ente nazionale importa risoluzione dei contratti, salvo il ricorso, entro 60 giorni dalla comunicazione, all'autorità giudiziaria.

Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma del presente articolo non si osservano ove siano applicabili le disposizioni di cui al secondo comma.

Saranno stabilite le modalità con le quali l'Ente succede alle imprese per le partecipazioni in enti od organismi, che abbiano per oggetto di promuovere la ricerca scientifica pura od applicata.

Le imprese che esercitano le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 sono obbligate a comunicare al Ministero per l'industria e il commercio i dati concernenti l'esercizio della predetta attività, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Per la mancata o inesatta comunicazione dei dati richiesti nel termine di cui al comma precedente, i legali rappresentanti delle società o ditte esercenti le imprese soggette a trasferimento sono puniti con l'ammenda da 2 a 20 milioni di lire.

Art. 13.

Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente nazionale è regolato dalle norme di diritto privato e su base contrattuale, collettiva e individuale; in sede giurisdizionale la competenza a conoscere le relative controversie è attribuita alla autorità giudiziaria ordinaria.

Il Governo è delegato ad emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme sul trattamento previdenziale ed assistenziale del personale di cui al precedente comma, anche mediante modifica e coordinamento delle norme vigenti, al fine di unificare i sistemi in atto, e secondo i principi ed i criteri direttivi di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 967, e 31 marzo 1956, n. 293, nonché secondo quelli cui si informa attualmente la erogazione dell'assistenza e fatti salvi i diritti acquisiti.

Il personale dipendente dalle imprese da trasferire ed in servizio alla data del 1° gennaio 1962 è mantenuto in servizio e conserva il trattamento giuridico ed economico, anche individuale, in atto a quella data, compatibilmente con le disposizioni del primo comma e salvo le modifiche a tale trattamento apportate da contratti collettivi che siano stati stipulati entro il 26 giugno 1962.

Le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano ai dipendenti che sono addetti esclusivamente all'esercizio delle attività di cui al primo comma dell'articolo 1.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 13.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 14.

Sono estese all'Ente nazionale per l'energia elettrica le disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, e successive modificazioni.

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Identico.